



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.1 del 06.02.2017



Oggetto: Approvazione convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Calvi di Voghera per il tirocinio curricolare.

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di febbraio, alle ore 18.30, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

<i>Risultano</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1 Taramaschi Daniele - Sindaco	<i>si</i>	
2 Sartori Daniela - Vicesindaco	<i>si</i>	
3 Sforzini Paolo - Assessore	<i>no</i>	<i>si</i>
<i>Totali presenti/assenti</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to Responsabile Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL SINDACO Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 24.02.2017.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p> IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Vista la convenzione stipulata in data odierna tra questo ente e l'Istituto d'istruzione superiore "Carlo Calvi" di Voghera volta a disciplinare le modalità attraverso le quali deve svolgersi il tirocinio curricolare da parte degli alunni del suddetto istituto d'istruzione;

Dato atto che la convenzione stipulata dal sindaco in rappresentanza di questo ente e dal dirigente scolastico in rappresentanza dell'Istituto è allegata a questo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;


Vista la legge 107/2015;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la convenzione stipulata in data odierna tra questo ente e l'Istituto d'Istruzione superiore "Carlo Calvi" di Voghera per il tirocinio curricolare da svolgersi da parte degli alunni di detto Istituto;
- di dare atto che la convenzione suddetta è allegata a questo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di tramettere la presente deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza;
- di comunicare la decisione appena assunta all'Istituto "Carlo Calvi" di Voghera;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Copia per il Comune

 	 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	pon 2014-2020	 MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV
	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi" via Ricotti, 29 - 27058 VOGHERA (PV) Cod. Mecc. PVIS00800X - Cod. Fiscale 95023560188 C.U. Fatturazione Elettronica UFNW3C ☎ 0383/41854-213556 ☎ 0383/368594 web: www.istitutocalvi.gov.it e-mail pvls00800x@istruzione.it pvls00800x@pec.istruzione.it SEZIONI ASSOCIATE: Ist. Prof. per l'Industria e Artigianato "C. Calvi" - Voghera -Varzi - Sannazzaro De' Burgondi Ist. Prof. Servizi Commerciali "A. Maraglino" - Voghera				

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

TRA

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi" - di seguito denominato "soggetto promotore",
con sede in Voghera (PV) - Via Ricotti, 29
codice fiscale 95023560188
rappresentato dalla Dott.ssa Beatrice Tornari
nata a Voghera (PV)
il 13/10/1952
in qualità di *Dirigente Scolastico*

E

Ditta/Azienda COMUNE DI CERVERINA - di seguito denominato "soggetto ospitante",
con sede legale in CERVERINA - P.zza CADUTI PER LA PATRIA, 1
e con sede operativa di svolgimento di tirocinio in
partita IVA 00333900181
rappresentato da: TARDIASCHI DANIELE - SINDACO
nato a VOGHERA (PV)
il 6 luglio 1961

PREMESSO CHE:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Istituto Scolastico può promuovere stages in alternanza e tirocini di formazione ed orientamento e, richiamate le seguenti disposizioni legislative e attuative: art. 18 - legge 196 del 24 Giugno 1997; art. 4 della Legge 53/03; decreto attuativo n. 77/2005, Deliberazione Giunta della Regione Lombardia n°825 del 25/10/2013; Legge 107 del 13/07/2015

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere gli studenti presso la sua sede operativa, per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie. I tirocini curricolari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione ed il progetto formativo individuale sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione, al tirocinante, dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5
GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'ordinaria copertura antinfortunistica Inail in base al D.P.R. 9/4799 N.156; tale copertura è garantita dalla speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" prevista dall'art. 190 del D.P.R. 1124/1965 e succ. mod..
 - b) presso la compagnia assicurativa affidataria del servizio di copertura rischi dell'Istituto per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante (anche per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro realizzata al di fuori della sede del soggetto ospitante) e rientranti nel progetto formativo, nonché il tragitto abitazione/azienda e ritorno, da parte del tirocinante.
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare l'evento al soggetto promotore, affinché questo provveda a

segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa: art. 36 D.Lgs. 81/08; art. 37 D.Lgs. 81/08; art. 41 D.Lgs. 81/08.

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante a mezzo lettera ed avrà effetto immediato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Comune di Cervesia (PV)
Arrivo
Prot. N. 0000327
del 04-02-2017 ore 11:51:38
Categoria 7 Classe I Fascicolo



Voghera li, 6 febbraio 2017

Il soggetto promotore	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.CALVI" Voghera - Via Ricotti 29	 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Beatrice Tornari
Il soggetto ospitante	COMUNE DI CERVELLARA	 Il Legale Rappresentante

Prot. 735/e38

Voghera, 06.02.2017

